



Segretariato:

☎ 091 972 43 41

e-mail ass.comuniTI@bluewin.ch

web www.comuniticinesi.ch

Posta A

On. Consigliere di Stato Norman Gobbi
Dipartimento delle istituzioni
Piazza del Governo 6
CH – 6501 Bellinzona

Lugano, 30 agosto 2022

Costituzione di domicilio e diritto pianificatorio/edilizio

Egregio Signor Consigliere di Stato On. Norman Gobbi,

le scriviamo a nome della nostra Associazione (ACT) ed inoltre dell'Associazione ticinese funzionari controllo abitanti (ATFCA), dell'Unione segretari comunali ticinesi (USCTI) e dell'Associazione ticinese dei tecnici comunali (ATTEC), di cui ci facciamo portavoce.

L'oggetto del nostro scritto è la *Circolare del Servizio MovPop riguardante la costituzione del domicilio in rapporto all'abitabilità dell'alloggio*, trasmessa il 30 luglio 2019 a tutti gli Uffici controllo abitanti comunali dal Servizio movimento della popolazione.

A tenore di questa Circolare, quando entrambe le condizioni cumulative imposte dalla legge per la costituzione del domicilio risultano adempite (quella oggettiva, ossia la residenza effettiva in un determinato luogo, e quella soggettiva, ossia l'intenzione di stabilirvisi durevolmente), *“l'Ufficio controllo abitanti comunale non può negare alla persona il diritto di trasferire il domicilio. Le problematiche di natura pianificatoria e/o edilizia (tra cui il mancato ottenimento del permesso di abitabilità) non sono in grado di modificare questa conclusione e devono essere risolte dall'Ufficio tecnico competente.”* E questo perché i requisiti per la costituzione del domicilio sono dei semplici presupposti di fatto, non di diritto: motivazione corroborata, dalla predetta Circolare, con riferimento a due sentenze del Tribunale federale (STF 5A_270/2012 del 24 settembre 2012 consid. 4.2.3 e STF 5A_659/2011 del 5 aprile 2012 consid. 2.2.2).

I fondamenti della predetta Circolare erano stati messi in discussione in una lettera dell'ATFCA del 21 novembre 2019 indirizzata al Servizio che l'aveva emessa. Con scritto del 23 dicembre successivo, rispondendo personalmente alla missiva ella aveva ribadito la bontà della direttiva, esortando i membri dell'ATFCA (e di riflesso i Municipi) ad applicarla. D'intesa con USCTI e ATTEC, l'ATFCA ha quindi chiesto un parere sulla legittimità della Circolare in questione all'avv. Raffaello Balerna, già



Presidente del Tribunale cantonale amministrativo. Con sintetico referto trasmesso il 21 dicembre 2021 al Comitato dell'ATFCA, che alleghiamo alla presente, il predetto legale si è distanziato dal contenuto della Circolare. Nel documento, l'avv. Raffaello Balerna spiega, in modo semplice e pacato, come le consegne ancorate nella Circolare non siano corrette sotto il profilo giuridico. Ci sembra inoltre che gli esempi tratti dalla prassi ed illustrati nel citato documento non lascino spazio a dubbi. L'avv. Raffaello Balerna conclude quindi che *“il Municipio rispettivamente il Servizio dallo stesso delegato può quindi legittimamente - ad anzi deve - rifiutare il trasferimento nel Comune del domicilio di una persona che risiede in un edificio (o in locali) in cui la legislazione pertinente (pianificatoria, edilizia, sanitaria ecc.) vieta la residenza (primaria), provvisoriamente (ad es. sino al rilascio del certificato di abitabilità) o definitivamente.”*

Per questo motivo, chiediamo che la Circolare venga aggiornata, inserendo nel documento la possibilità, per i Municipi rispettivamente i loro Servizi, di negare il trasferimento del domicilio nel Comune e le relative condizioni. Da parte nostra, siamo a disposizione per contribuire alla revisione del testo della Circolare. Se del caso, potrà essere consultato (o comunque messo al corrente) anche il Tribunale cantonale amministrativo, che ne ha sinora, di fatto, condiviso il contenuto.

In merito all'importanza di questa richiesta, ci preme soprattutto rilevare come l'indebita concessione del domicilio ad una persona ed ai suoi congiunti in un determinato edificio, che implica il diritto di potervi risiedere per gli stessi, oltre che per eventuali loro ospiti, può comportare, verificandosi (ad esempio) degli infortuni, la responsabilità civile del Comune, oltre che quella penale dei suoi organi e/o dipendenti.

Ci teniamo frattanto a sua completa disposizione per quei chiarimenti o complementi di informazione che le occorressero.

Voglia gradire, signor Consigliere di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Per l'Associazione dei Comuni Ticinesi

Il Presidente

Il Segretario

Avv. Felice Dafond

Dr. sc. ec. Tobiolo Gianella

Allegato:

- parere del 13 dicembre 2021 dell'avv. Raffaello Balerna

Copia a:

- Associazione ticinese tecnici comunali, Via Lugano 23, 6500 Bellinzona;
- Unione segretari comunali ticinesi, Massimo Demenga, c/o Città di Mendrisio, 6850 Mendrisio;
- Associazione ticinese funzionari controllo abitanti, Katia Corti, c/o Città di Mendrisio, 6850 Mendrisio.